

CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL 9 GIUGNO 2020

“Servizi tecnico-specialistici in materia di sicurezza del suolo e delle acque”

TRA

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (DG SuA) del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 (di seguito anche denominata “Direzione Generale” o “le parti”), codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua;

E

la Sogesid S.p.A. con sede in Roma, Via Calabria n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04681091007 (di seguito anche denominata “Società” o “le parti”), agli effetti del presente atto rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato della stessa Società in forza degli specifici poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, presso la cui sede è domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

PREMESSE

VISTA la legge 29 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. recante *Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. del 19 giugno 2019, n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il D.P.C.M. del 6 novembre 2019, n. 138, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il D.M. del 24 dicembre 2019, n. 363, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 comma 7 del D.P.C.M. 97/2019 così come inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 4) del D.P.C.M. 138/2019, il Ministero si avvale delle società *in house* per le attività strumentali alle finalità ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione *in house* e fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 24, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022";

VISTO il D.M. 67 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 n. 1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2020;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 8 del 24 aprile 2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2020 per il Dipartimento DiPENT e il decreto dipartimentale prot. n. 74 del 23 aprile 2020 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2020 per il Dipartimento DiTEI e successivo decreto dipartimentale prot. n.120 del 29 maggio 2020 (di sostituzione dell'allegato A obiettivi annuali);

CONSIDERATO che con il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2019, Registro n. 1, Foglio n. 235, è stato conferito alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT);

ATTESO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *Codice dei contratti pubblici* e ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 5 e 192;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 4 e 16;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo a quello che il Ministero esercita sui propri servizi, ricorrendo i presupposti di cui ai sopracitati art. 5 del d.lgs. 50/2016 e art. 16 del d.lgs. 175/2016;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare concernente le attività della Sogesid S.p.A per l'anno 2019 emanata in data 2 maggio 2019, approvata con il D.M. n. 118 del 2 maggio 2019 e tuttora vigente;

VISTA l'articolo 1 comma 317 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 24 comma 2 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTA la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Società Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 9 giugno 2020 prot. n. 1 del 10 giugno 2020, approvata con Decreto Dipartimentale prot. n. 124 del 10 giugno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, registro n. 1 foglio 3046;

RITENUTO che in sede di registrazione del Decreto dipartimentale n. 124 del 10 giugno 2020 la Corte dei Conti ha evidenziato che per le convenzioni attuative, si dovrà, qualora si convenisse di ricorrere a professionalità esterne, prevedere espressamente, all'interno degli stessi atti convenzionali, che il ricorso al conferimento degli incarichi esterni è disciplinato dall'art. 7, c. 3, della Convenzione Quadro;

VISTA la Convenzione semestrale n. 4 del 6 agosto 2020 sottoscritta fra la Sogesid S.p.A. e la Direzione generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua avente ad oggetto l'assistenza tecnico-specialistica alla Direzione approvata con Decreto Direttoriale n. 70 del 7 agosto 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 settembre 2020 al n. 3260;

VISTE le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del decreto Direttoriale n. 70 del 7 agosto 2020;

RITENUTO necessario stipulare una nuova Convenzione attuativa con la Sogesid Spa, nel rispetto delle previsioni contenute nella Convenzione Quadro sottoscritta tra questa Amministrazione e la Società in data 9 giugno 2020 (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al reg. n. 1, foglio 3046), per la prosecuzione dei necessari servizi di supporto tecnico-specialistico per l'annualità 2021, scongiurando il rischio di un'interruzione delle attività essenziali della Direzione Generale;

VISTA la nota prot. n. 99688/MATTM del 01/12/2020, con la quale la DG SuA ha informato il Sig. Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, dell'intenzione di sottoscrivere la presente Convenzione attuativa dalla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;

CONSIDERATO che la convenzione è impostata secondo le linee di attività già previste dalla Convenzione attuativa in scadenza al 31/12/2020, stipulata tra la Direzione generale DG SUA e la Sogesid S.p.A.;

VISTA la nota prot. 84458 del 21 ottobre 2020, con la quale la DG SuA ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica concernente i servizi tecnico-specialistici a beneficio e nelle materie di competenza della Direzione Generale, della durata di 12 mesi;

VISTA la nota prot. U4273 del 16 dicembre 2020, acquisita al protocollo MATTM 105853 del 16/12/2020, con la quale la Società Sogesid S.p.a ha trasmesso la proposta di offerta per la prestazione di servizi tecnico-specialistici a beneficio e nelle materie di competenza della Direzione Generale;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, le Direzioni Generali possono procedere alla sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative previa informativa ai Capo Dipartimento secondo le modalità indicate;

VISTA la nota prot. 106407/MATTM del 17 dicembre 2020, con la quale la Direzione generale SuA, ha trasmesso ai Dipartimenti DiPENT e DiTEI l'offerta tecnico-economica, inviata da Sogesid S.p.A. con nota U- 04273 del 16/12/2020, ai fini della verifica di cui all'art. 9 della convenzione quadro del 9 giugno 2020;

PRESO ATTO che i Dipartimenti DiPENT e DiTEI, con nota prot. n. 106436/MATTM del 17/12/2020, verificata la coerenza delle tariffe applicate dalla SOGESID nel Piano Operativo di Dettaglio facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con quanto disposto dalla Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, hanno rilasciato il nulla osta alla stipula da parte della DG SuA della presente Convenzione attuativa per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO, altresì, che con la medesima nota del 17/12/2020 i Dipartimenti DiPENT e DiTEI hanno verificato che per l'esecuzione dei servizi sono previste le riduzioni di cui all'art. 1, comma 317 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dall'articolo 24, comma 2, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

VISTO l'Attestato di congruità sulla convenienza economica dell'offerta presentata da Sogesid S.p.A., ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici, del Dirigente della Divisione I –Dg SuA del 21/12/2020;

RITENUTA quindi congrua e coerente l'offerta tecnico-economica presentata dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel sopra citato Piano Operativo di Dettaglio, rispetto alle condizioni previste dalla vigente Convenzione Quadro;

VISTA la nota prot. U-04137 del 09/12/2020 , acquisita agli atti in pari data con prot. 103029, con la quale la Società Sogesid, in riferimento ai contratti di tipo non subordinato dei professionisti dettagliati nella tabella a pag. 14 della predetta offerta, ha precisato che per *“assicurare la piena continuità operativa dei gruppi di lavoro della Sogesid nell'ambito delle attività di assistenza tecnica è prevista una proroga tecnica dei contratti di tipo non subordinato in scadenza al 31 dicembre p.v. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di selezione che si prevede termineranno comunque entro il mese di marzo 2021”*;

CONSIDERATO che la Direzione Generale ha valutato una perdurante e apprezzabile convenienza nell'impiego della società *in house providing* – Sogesid S.p.A, che ai sensi del citato D.P.C.M. 30 dicembre 2010 svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, ai sensi del citato d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nel novero degli “Organismi di diritto pubblico”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto della Convenzione)***

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, i servizi tecnico-specialistici a favore della Direzione Generale alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio.
2. In particolare, le attività di supporto tecnico – specialistico richieste alla Sogesid S.p.A. afferiscono al potenziamento delle misure di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto e il rischio idrogeologico, nonché al contrasto del consumo del suolo ed al miglioramento del governo e tutela delle risorse idriche.
3. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, dei servizi tecnico-specialistici vengono precisate nel Piano Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative e operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo il risultato dei servizi forniti.

Articolo 3
(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, prevede in particolare:
 - obiettivi e priorità;
 - modalità organizzative dei servizi e del sistema dei ruoli adottati per lo svolgimento e l'integrazione dei servizi richiesti;
 - il dimensionamento del gruppo di lavoro sulla base dei prodotti/output di progetto ed in grado di assicurare continuità ed adeguata flessibilità in relazione a possibili variazioni di contesto organizzativo/procedurale o per l'assorbimento dei picchi di lavoro;
 - metodologie e strumenti di monitoraggio e reporting delle attività svolte, assicurando la verifica dell'andamento quali/quantitativo dei servizi prestati;
 - il cronoprogramma dettagliato delle attività connesse all'espletamento dei servizi;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. La Sogesid S.p.A., per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza personale, prioritariamente assunto a tempo indeterminato e determinato, già contrattualizzato alla data di sottoscrizione del presente Atto dalla stessa Società o da contrattualizzare entro la data del 1° marzo 2021, ricorrendo, previa ricognizione interna e laddove necessario ai fini del completamento del gruppo di lavoro previsto dalla presente Convenzione attuativa nonché nell'ambito di un ordinario turnover aziendale, al reclutamento mediante procedura selettiva, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'eventuale ricorso da parte di Sogesid S.p.A. a incarichi professionali a soggetti esterni, per l'espletamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione attuativa, è disciplinato dall'art. 7, comma 3, della citata Convenzione Quadro.
4. Nel Piano Operativo di dettaglio vengono indicati il personale componente il gruppo di lavoro, con il proprio livello contrattuale, l'anno di assunzione, la tipologia di contratto e la qualifica, nonché per quanto attiene il personale ancora da reclutare, le modalità e la tempistica inerente la procedura di reclutamento in ossequio a quanto disposto dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del Decreto Direttoriale n. 70/2020.
5. Al personale Sogesid di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020.
6. Esigenze di variazioni al calendario dei servizi tecnico-specialistici o di modifiche ai servizi stessi saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD approvato. In caso si ravvisi la necessità di ampliare il gruppo di lavoro nel corso dell'anno 2021, si provvederà alla stipula di apposito atto integrativo, comunque entro il limite del valore massimo imputabile per l'annualità 2021.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione del servizio tecnico specialistico oggetto del pregresso atto convenzionale tra le parti, la presente Convenzione, che decorre dal 1° gennaio 2021, fatta salva la registrazione da parte degli Organi di Controllo per l'integrazione dell'efficacia ed ha durata di 12 mesi.

Articolo 5
(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua, stanziava un importo complessivo pari a € 1.987.704,92 (euro unmilionenovecentottantasettemilasettecentoquattro/92 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 2.425.000,00 (euro duemilioni quattrocentoventicinquemila/00), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse di competenza della Direzione Generale sul capitolo 8533 PG 1 per il I bimestre – II bimestre – III bimestre- IV bimestre e V bimestre EPR 2021 – per il VI bimestre EPR 2022- Missione 18, Programma 12, Azione 3, CDR12, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. La Società provvederà a predisporre relazioni bimestrali sui servizi realizzati nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti, effettuata secondo i criteri dettagliati nell'allegato POD.
4. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura elettronica da parte della Sogesid S.p.A. alla Direzione Generale - il cui codice IPA è QXSCBZ e a seguito dell'approvazione delle relazioni bimestrali e della relativa documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni del Comitato di Sorveglianza di cui al successivo art. 7.
5. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione Generale, emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nei servizi oggetto del presente atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti con annessi oneri aziendali e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD.

8. Le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, nonché gli eventuali importi per lavoro straordinario svolto dai dipendenti Sogesid, non potranno superare gli importi di cui al piano finanziario che forma parte integrante del POD.

Articolo 6

(Nomina dei referenti della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il referente per la Direzione Generale è la Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili mentre il referente per la Sogesid S.p.A. è la Dott.ssa Diletta Ramazzotti.
2. L'eventuale sostituzione dei referenti di cui al precedente comma 1 potrà essere disposta da entrambe le parti dandone comunicazione all'altro contraente tramite posta elettronica certificata.

Articolo 7

(Comitato di Sorveglianza)

1. Con apposito decreto direttoriale la Direzione Generale provvederà all'istituzione del Comitato di Sorveglianza della presente Convenzione attuativa, con funzioni di vigilanza sui relativi adempimenti tecnico-amministrativi, così come stabilito dall'art. 12 della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020.

Articolo 8

(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione della Direzione Generale tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati dei servizi, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione;
 - c) a contrattualizzare entro il 1 marzo 2021 le unità di personale non già contrattualizzate alla data di sottoscrizione del presente atto e nel rispetto, comunque delle decorrenze indicate nel POD.

Articolo 9

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.

2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10
(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione della Direzione Generale, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 09/06/2020 che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea, ove ne ricorra l'ipotesi, con le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Direzione Generale e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e della integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai dipendenti della Sogesid S.p.A. è esteso l'obbligo di rendere apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nonché di riservatezza nell'utilizzazione degli atti. Le verifiche delle predette dichiarazioni sono a cura della Società che provvederà a dare comunicazione al Ministero delle eventuali situazioni di conflitto riscontrate e all'adozione di tutte le misure necessarie per eliminarle.

Articolo 13
(Foro competente)

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Atto è di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 14
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopracitate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione le parti saranno tenuti alla restituzione di tutto il materiale che presenti o include informazioni riservate.

Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza nel corso dell'esecuzione della presente

Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

2. I responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua e il Presidente e Amministratore Delegato di Sogesid S.p.A.

**Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare**

Direzione generale per la sicurezza
del suolo e dell'acqua

Il Direttore Generale

Maddalena Mattei Gentili

Sogesid S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritta con firma digitale.